



DETERMINAZIONE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

N. 271 Reg. Gen. del 18-07-2022

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO CERAMI CARLO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE RICORSO CONTRO LA D.D.U.O. DEL 13.06.2022 N.8260 IN MERITO ALLA NON AMMISSIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DAL COMUNE DI PREGNANA MILANESE - CIG Z183734545

CIG. N. Z183734545

Il Responsabile del Settore

RICHIAMATO il Decreto di nomina n. 15 del 15/06/2022 con il quale la sottoscritta Arch. Elisabetta Amariti è posizione organizzativa del Settore Assetto ed Uso del Territorio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2022 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.07.2021 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione DUP 2022 2023 2024"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2022 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05.05.2022 avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di gestione (parte contabile)";

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale di contabilità, economato e degli agenti contabili interni in attuazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011;

DATO ATTO che, si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non essendo in posizione di conflitto di interesse e non sussistendo situazioni altre di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pregnana Milanese, approvato con deliberazione G.C. 8/2014;

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09/03/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di realizzazione della nuova Scuola Primaria presso l'area ATS1 di Via Varese, da realizzarsi nell'annualità 2023;
- in data 07/03/2022 prot. 1834 è pervenuto presso l'Ente, il progetto redatto dall'Associazione Temporanea di Professionisti composta dall' Arch. Giovanni Maggioni in qualità di capogruppo e dai professionisti Arch. Fabrizio Antonio Sannino, Arch. Giorgio Pizzi, Ing. Giovanni Cazzaniga, Ing. Radaelli Alberto, la cui esecuzione comporta una spesa complessiva di € 11.550.000,00 = IVA inclusa, di cui € 8.100.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 243.000,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 3.207.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- in data 10.3.2022, è stata presentata dal Comune di Pregnana Milanese, domanda di finanziamento identificata al n. id. 3476531, con cui veniva chiesto di poter accedere ai finanziamenti di cui al Bando "Spazio alla Scuola" con l'allegazione della documentazione richiesta dal Bando e l'impegno all'adempimento delle obbligazioni ivi prescritte al punto D.1;
- con successiva comunicazione, la Regione Lombardia, ha rivolto al Comune di Pregnana Milanese una richiesta di chiarimenti volta a comprendere *"se le aree oggetto di intervento siano tutte di proprietà e nella piena disponibilità dell'Ente al momento della presentazione della domanda.(...) A tal fine si richiede di provvedere, entro e non oltre 5 giorni solari e consecutivi dalla data della presente comunicazione, a caricare direttamente sulla piattaforma Bandi OnLine, la seguente documentazione sottoscritta digitalmente:*
 - γ chiarimenti in merito alla proprietà e alla disponibilità dell'area oggetto di intervento;*
 - γ quadro economico rimodulato";*
- il Comune di Pregnana Milanese con comunicazione prot. n. 3868 del 10.5.2022, segnalava che *"la spesa per l'acquisizione delle aree, come previsto al punto B.4 dell'allegato "A" al bando regionale, non è oggetto di richiesta di finanziamento regionale e non rientra nella quota di finanziamento comunale. La spesa per l'acquisizione è a totale carico dell'Amministrazione che è coperta con fondi propri di bilancio. In merito alle proprietà delle aree, come riportato sulla Tavola A02, sono tutte destinate dal PGT ad Ambito di trasformazione a Servizi e sono per mq 5.475,00 di proprietà e nella piena disponibilità dell'Ente e delle restanti aree private per mq 4.905,00 è in corso di svolgimento il processo di acquisizione";*

CONSIDERATO che, in data 13.6.2022, è stato emesso il Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Edilizia Scolastica, Asse I Por-Fesr 2014 - 2020 e Interventi per la Ripresa Economica n. 8260, con cui è stata approvata, ai sensi del punto C.3.c del Bando "Spazio alla

Scuola”, la graduatoria finale all’esito dell’istruttoria e della valutazione delle domande contenente gli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi;

PRESO ATTO che, tra i «*Progetti non ammessi in graduatoria*» di cui all’Allegato “A” del Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Edilizia Scolastica, Asse I Por-Fesr 2014 - 2020 e Interventi per la Ripresa Economica del 13 giugno 2022 - n. 8260 figura il progetto di cui alla domanda n. id. 3476531 del Comune di Pregnana Milanese, ritenuto inammissibile perché “*il sedime su cui deve essere edificata la scuola oggetto di proposta di intervento non è nella piena disponibilità dell’Ente così come previsto al punto A.1 del Bando*”;

VERIFICATO che, il punto A.1 del Bando “Spazio alla Scuola” richiamato da Regione Lombardia in sede di motivazione dell’esclusione del progetto dallo stesso presentato non fa riferimento in alcun modo alla proprietà del terreno sul quale sorgerà la futura scuola, all’atto della presentazione della domanda, ma il riferimento alla proprietà è relativo alla “scuola” (anche di “nuova costruzione”) intesa come edificio e non come sedime, che, se realizzata, dovrà essere di proprietà dell’ente pubblico;

RITENUTO di non condividere le motivazioni di esclusione dalla graduatoria dei progetti ammessi;

RITENUTO di procedere a trasmettere a Regione Lombardia istanza di annullamento in autotutela del D.d.u.o. n. 8260 del 13.06.2022 per la parte riguardante la non ammissione del progetto presentato dal comune di Pregnana Milanese ai fini dell’inserimento nella graduatoria dei progetti ammessi;

RITENUTO di procedere a promuovere ricorso presso il TAR Lombardia contro il D.d.u.o. n. 8260 del 13.06.2022 per la parte riguardante la non ammissione del progetto presentato dal Comune di Pregnana Milanese, nel caso in cui non venga accolta la precedente istanza entro i termini utili per la presentazione del ricorso al TAR, al fine di tutelare gli interessi comunali;

DATO ATTO che, il Comune di Pregnana Milanese non dispone, al suo interno, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni legali per cui si rende necessario individuare un legale patrocinatore esperto in materia;

RITENUTO giusto e doveroso che il Comune venga adeguatamente rappresentato e difeso per la tutela del pubblico interesse e la salvaguardia dei diritti e degli interessi economici dell’Ente;

RITENUTO, altresì, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell’Amministrazione comunale, per i motivi sopra esposti, e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, individuare l’Avvocato Cerami Carlo dello studio Cerami-Avvocati Amministrativi con sede in Milano, Galleria San Babila, 4/A, al quale affidare l’incarico per la predisposizione ed il deposito dell’istanza di annullamento in autotutela e dell’eventuale ricorso al TAR di che trattasi;

VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 50/2016, che esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, la “*rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii*” e

l'art. 4 che prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 che ammette l'affidamento diretto di lavori, fornitura e servizi sotto la soglia dei 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO che:

- lo studio Legale l'Avvocato Cerami Carlo dello studio Cerami - Avvocati Amministrativi, studio legale di fiducia dell'Amministrazione, si impegna a svolgere a favore del Comune di Pregnana Milanese le prestazioni professionali occorrenti per la sua tutela nella richiesta di istanza di annullamento ed eventuale difesa nel ricorso al TAR di Milano conferendogli ogni più ampia facoltà al riguardo, dando atto che la rappresentanza legale in giudizio spetta al Sindaco pro-tempore Bosani Angelo;
- lo studio Legale l'Avvocato Cerami Carlo dello studio Cerami- Avvocati Amministrativi ha presentato al protocollo nr 5401 del 28/06/2022 per l'assistenza legale sopraccitata preventivo di € 6.974,98 comprensivo di spese cassa e IVA;

VISTO che, la Giunta Comunale con deliberazione n. 84 dell' 08/07/2022:

- ha autorizzato il Sindaco a presentare istanza di annullamento in autotutela ed eventuale ricorso al TAR Lombardia, in nome e per conto dell'Ente, nella controversia di cui all'oggetto e di autorizzarlo a rilasciare al legale tutte le deleghe occorrenti;
- ha ritenuto opportuno affidare l'incarico per la predisposizione ed il deposito dell'istanza di annullamento in autotutela e dell'eventuale ricorso al TAR di che trattasi, all'Avvocato Cerami Carlo dello studio Cerami- Avvocati Amministrativi con sede in Milano, Galleria San Babila, 4/A;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico legale all'Avv. Cerami Carlo dello studio Cerami- Avvocati Amministrativi di Milano, nonché all'assunzione dell'impegno di spesa della somma € 6.974,98 comprensivo di spese cassa e IVA, con imputazione al cap. 12400 conti codici 01.02 – 1.03.02.9.002 "SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI" della missione 9 programma 2, del Bilancio dell'esercizio in corso;

DATO ATTO che, il presente atto è stato predisposto da Angelina Donato;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile del Settore assetto ed uso del territorio e del tecnico istruttore estensore del presente atto, non sussistono alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- non sussistono in capo al Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare l'incarico all'Avvocato Cerami Carlo dello studio Cerami-Avvocati Amministrativi con sede in Milano, Galleria San Babila, 4/A, per la predisposizione ed il deposito dell'istanza di annullamento in autotutela e dell'eventuale ricorso al TAR, per l'importo di € 6.974,98 comprensivo di spese cassa e IVA;
3. di imputare la spesa di € 6.974,98 comprensivo di spese cassa e IVA, al piano integrato dei conti codici 01.02 – 1.03.02.9.002 "SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI" della missione 9 programma 2, obbligazione esigibile entro il 31/12/2022 – al cap. 12400 BP 2022 imp. _____ ;

La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Settore
ELISABETTA AMARITI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151 comma IV del D.Lgs. 267/2000.

Anno 2022	Data 20-07-2022	N. Imp. 530	Cap. 12400	Art.	Siop
Cod.bilancio: 1010203		Ragione sociale: CERAMI AVV. CARLO			

Li,

Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi Generali
Il Responsabile
Daniele Stefanizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 21-07-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 21-07-2022

Il Responsabile della Pubblicazione